

Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:**

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Ing. Eugenio Di Gianvito in qualità di legale rappresentante della Società denominata AEP S.R.L.

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** al

X Parere reso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 03.05.2023, distinto al codice elaborato **MIC|MIC_SS-PNRR|03/05/2023|0006809-P|**

ID_VIP: 5877 Progetto di un impianto eolico, denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro – Controdeduzioni avverso parere del Ministero della Cultura

Con la presente, AEP S.r.l., con sede legale in Torremaggiore, Piazza Giovanni Paolo II, n. 8, (di seguito la "**Società**"), in persona del suo legale rappresentante p.t., intende precisare alcuni aspetti relativi all'impianto in oggetto e riscontrare il supplemento di parere negativo reso dal Ministero della Cultura (**MiC**) in data 3.5.2023, nell'ambito del procedimento di PUA relativo al progetto di cui in oggetto (di seguito per brevità, il "**Progetto**" o "**Parco Eolico**" o "**Impianto**").

In relazione al progetto in oggetto, come noto la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha reso parere n. 303 in data 5 agosto 2022 "**favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto inerente il Parco Eolico denominato Luceria e la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative di seguito impartite**".

Al contrario, il MiC ha espresso in data 1.3.2023 un primo parere contrario ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006.

Detto parere è stato diffusamente contestato dalla società con nota di controdeduzioni del 5.4.2023 (all. 1).

A seguito delle controdeduzioni, il MiC con un supplemento di parere datato 3/5/2023, prot. 6809- P ha ribadito il parere negativo espresso con prot. n. 2899 del 1.3.2023.

A seguito della consultazione del portale istituzionale del MASE, la Società ha appreso come il procedimento sia “*In attesa determinazioni Ufficio di Gabinetto*”.

Con la presente nota, la Società intende fornire alcune osservazioni ai Spettabili Ministeri, soprattutto in relazione al tema delle aree idonee ex art. 20 D.lgs. 199/2021, insistendo per il rilascio del provvedimento di VIA.

A tal proposito, e al fine di accelerare la positiva definizione del procedimento, la Società offre al Ministero della Cultura una serie di elementi finalizzati a dimostrare, ancora una volta, **come l'impianto progettato si a ubicato interamente in area idonea ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.**

*

1. Sulla localizzazione del progetto in area idonea.

Come noto, ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c quater del D.lgs. 199/2021, un progetto è localizzato in area idonea se:

- il sito di installazione dell'impianto è privo di vincoli ai sensi del codice;
- nella fascia di 3 km dall'*impianto* non sono presenti *beni culturali* e *beni paesaggistici* ex art. 136 del codice.

Nel caso in esame, il MiC contesta l'idoneità dell'area di impianto, ritenendo che quasi tutti gli aereogeneratori sarebbero localizzati nella fascia di rispetto di alcuni beni culturali (il Castello di Lucera vincolato ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e alcuni tratturi vincolati con D.M. 22.12.1983)

Si tratta di assunti non condivisibili.


Innanzitutto, il Castello di Lucera è localizzato ad una distanza superiore rispetto al buffer di 3 km individuato dall'art. 20, co. 8, lett. c quater D.lgs. 199/2021 e dunque la sua presenza non assume alcun rilievo ai fini della idoneità dell'area (**si veda in proposito la nota della scrivente, pubblicata sul portale MASE in data 04.04.2023 e prodotta a titolo di controdeduzioni avverso il parere reso dal MiC il 01.03.2023, che ad ogni buon conto si allega alla presente.**)

Per quanto riguarda i due tratturi, si precisa in questa sede che, contrariamente a quanto affermato dal MiC a pag. 3 della nota, distinta al protocollo n. 6809, del 03.05.2023, dalle cartografie consultate dalla scrivente, tanto il “Tratturo Celano - Foggia” quanto il “Tratturo Lucera - Castel di Sangro”, sono vincolati esclusivamente ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004.

Si veda a tal proposito la seguente illustrazione, tratta dal web-gis del SIT Puglia di cui al

link: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>


per il Tratturo “Celano-Foggia”.



Nonché quella tratta dal web-gis del SIT Puglia di cui al

link: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

per il Tratturo “Castel di Sangro-Lucera”.



Come evidenziato dalle immagini che precedono, i due Tratturi in esame risultano vincolati ai sensi dell'art. 142 parte III del D. Lgs. 42/2004 (**quindi non sono qualificabili né quali beni culturali né quali beni ai sensi de ll'art. 136 del codice**).

Pertanto, ai fini dell'idoneità dell'area tali beni non devono essere considerati nella fascia di rispetto di tre chilometri dagli impianti eolici, non trattandosi di beni sottoposti a tutela ai

sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 oppure dell'art. 136 del medesimo Decreto, come disciplinato dal vigente art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.L. n. 13/2023.

In altri termini, l'errore istruttorio commesso dal Ministero della Cultura è stato quello di considerare i tratturi alla stregua di beni culturali quando in realtà, al netto di quanto si dirà infra, sono qualificati dallo stesso PPTR della Regione Puglia come ulteriori contesti paesaggistici e come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del codice.

*

Per altro verso, anche a voler sostenere (e così non è) che i *tratturi* citati dal MiC debbano ritenersi *vincolati* alla luce dei decreti ministeriali richiamati nella nota impugnata, **il vincolo originariamente apposto non può essere qualificato come bene culturale ma al più come zona di interesse archeologico.**

Nel proprio parere il Ministero ha richiamato il decreto ministeriale 22 dicembre 1983 che avrebbe apposto sui due tratturi il vincolo di *bene culturale*.

In particolare, tale decreto, approvato ai sensi della risalente legge n. 1089/1939, ha dichiarato:

- che *“tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi [...] sono di notevole interesse [...] in generale del Molise”* (v. decreto del 15 giugno 1976);
- che tali aree della Regione Molise possono essere modificate solo a determinate condizioni (v. decreto del 20 marzo 1980);

- che “*oltre i singoli Tratturi siti nell’ambito della Regione Molise, anche quelli della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi [...] sono sottoposti a tutela*”.

Ora, a fronte della lettura del decreto, appare evidente che **detta dichiarazione è del tutto inidonea a configurare un bene culturale ai sensi della parte II del codice** e, quindi, rilevante ai fini dell’esclusione della idoneità dell’area.

La struttura stessa del *vincolo*, così come la *ratio* sottesa alla risalente legge del 1939, è incompatibile con il rinnovato approccio del codice che, appunto, distingue tra *beni culturali* puntualmente individuati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. m).

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “*il vincolo paesaggistico ed il vincolo archeologico sono, infatti, funzionali all’attuazione di un diverso tipo di tutela: il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesaggistico la tutela del territorio che li conserva (proponendosi non di conservare il singolo reperto emergente o sotterraneo, ma di salvaguardare la forma del paesaggio che include il sito archeologico), con la conseguenza che la tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico*” (cfr., TAR Salerno, II, sent. n. 406/2022).

Applicando tale principio giurisprudenziale al caso di specie, **appare evidente che, a tutto voler concedere, nel caso di specie viene in rilievo un vincolo paesaggistico di area vasta e non certo l’opposizione di un puntuale vincolo archeologico (teso a tutelare “il singolo reperto emergente o sotterraneo”)**.

Ne consegue che il *vincolo* in questione – ove esistente (fermo quanto si dirà subito) – spiegherebbe gli effetti dell’art. 142 del codice che, come visto, non rileva ai fini dell’art. 20, comma 8, lett. c-*quater* del d.lgs. n. 199/2021.

Risulta quindi ancora una volta confermato che l’area è idonea in base alla normativa di riferimento.

*

Anche a voler prendere in considerazione il D.M. 22.12.1983 citato dal MIC nella nota individuata al protocollo n. 6809 del 03.05.2023, si fa presente che il “Tratturo Celano-Foggia” ed il “Tratturo Castel di Sangro – Lucera” non ricadono nella previsione legale, non essendo il loro percorso interamente “*di proprietà dello Stato e di altri Enti*”, poiché nel corso del tempo diverse aree dei due Tratturi sono state alienate a favore di privati, che ne risultano tuttora proprietari di alcune porzioni (si citano a titolo di esempio le P.lle n.ri 204-205-216-217-218-219-220-221 del Foglio 48, e la P.lla n. 82 Foglio 76 ricadenti nel Comune di Lucera).

Non è solo sotto il profilo della proprietà che i due richiamati Tratturi sono stati alterati nel corso del tempo, **ma anche e soprattutto nell’assetto sostanziale di ciò che allo stato attuale rimane di codesti beni.**

Il che determina, unitamente al primo aspetto, una fattiva impossibilità di procedere ad un eventuale loro valorizzazione.

In particolare, come in precedenza anticipato, il decreto del 22 dicembre 1983 ha “*vincolato*” “*oltre i singoli Tratturi siti nell’ambito della Regione Molise, anche quelli del territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi*”.

Si tratta, con ogni evidenza, di un “vincolo” di ampia portata, il che impone alle amministrazioni a vario titolo competenti, e in particolare al Ministero della Cultura, di operare una attenta istruttoria, *caso per caso*, al fine di verificare se eventuali interventi edilizi o infrastrutturali si pongano effettivamente in contrasto con eventuali esigenze di tutela.

L’ampiezza e la portata della disposizione vincolo richiedono, in definitiva, che si recuperi in sede istruttoria un’attenta verifica circa la perdurante sussistenza dei connotati del bene culturale meritevole di tutela.


Tale esigenza, nel caso di specie, non sussiste.

Rispetto alle considerazioni che seguono, infatti, si dimostrerà che essendo mancata del tutto, nel corso degli anni, la conservazione dei beni in questione non è più possibile favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 42/2004.

La prima considerazione riguarda il modello di agricoltura insistente nell'area che vede la presenza di colture cerealicole, oliveti e vigneti: in questo tipo di contesto la presenza visibile dei tratturi si è rarefatta e si è andati incontro a processi di alterazione progressiva delle loro tracce che, nel tempo, ne hanno compromesso la riconoscibilità e la valenza agro-ecologica.


Nello specifico numerose porzioni dei due tratturi sono state coltivate indifferentemente dalla presenza della traccia relativa al percorso tratturale preesistente, invadendolo e cancellandone le perimetrazioni e permettendo così una riconoscibilità solo teorica e affidata ad analisi tramite immagini satellitari dall'alto, ma non più effettiva e ad altezza d'uomo.

Si veda lo stralcio della TAV. 15 del "Quadro di assetto dei Tratturi di Puglia" (art. 6, comma 1, della L.R. n. 4/2013) dove si nota che ampi tratti del Tratturo "Celano-Foggia", proprio nelle vicinanze dell'impianto eolico sono classificati come "non riconoscibili" e nessun tratto di questo percorso risulta come "da rivalorizzare".



La non riconoscibilità di parti del tratturo (evidenziate in giallo nell'immagine in alto) è da imputare all'intensa infrastrutturazione del percorso del "Tratturo Celano-Foggia" che è il principale asse di collegamento viario fra Foggia e Lucera: in questo tratto la S.S. 17 calpesta direttamente il tratturo. Il tratturo, in aggiunta, è direttamente sovrastato da viabilità asfaltata anche per un tratto di circa 1,1 km della S.P. 18, oltre ad essere intersecato dalla viabilità asfaltata della S.P.109, S.P. 20 ed S.P. 21: condizioni che determinano un'impossibile percorribilità nel senso di marcia del tratturo.

Si veda altresì lo stralcio della TAV. 16 del "Quadro di assetto dei Tratturi di Puglia" (art. 6, comma 1, della L.R. n. 4/2013) dove si nota che porzioni del Tratturo "Castel di Sangro - Lucera", proprio nelle vicinanze dell'impianto sono classificate anch'essi come "non riconoscibili" e nessuna "da rivalorizzare" (il tratturo da rivalorizzare comincia nel territorio di Alberona, ben distante dall'impianto eolico).



Anche in questo caso la non riconoscibilità di parti del “Tratturo Castel di Sangro – Lucera” è da imputare all’intensa infrastrutturazione dovuta alla S.S.17, in quest’occasione però è ancora più evidente il frazionamento del percorso del tratturo rispetto alla propria direzione di marcia poiché la viabilità in arrivo e in uscita dall’abitato di Lucera si dispone a raggiera facendo fulcro nel centro cittadino ed interrompendo in numerosi punti con percorsi asfaltati la disposizione a semicerchio di questo tratturo a sud di Lucera.

Le suddette interruzioni del tratturo sono dovute alla S.S.17, alla Strada Vicinale Perazzo, alla strada vicinale Pontalvanito Santa, alla S.P. 116, alla S.P. 109, alla S.P. 130 che lo calpesta direttamente per circa 2 km, oltre che al binario della Ferrovia Foggia-Lucera (ferrovia riaperta nel 2009).

A completamento della trattazione si evidenziano fotograficamente le effettive condizioni di ciò che resta del “Tratturo Castel di Sangro – Lucera”, con immagini scattate dal punto di coordinate 41°28'41.86"N - 15°21'29.37"E, punto che dista circa 340 m dalla WTG 90.





Date le condizioni di pesante degrado rilevate lungo i percorsi tratturali nell'agro di Lucera, la presenza dell'impianto eolico "Luceria", per cui sono previste accurate operazioni di manutenzione e controllo nel tempo, non potrà che aumentare indirettamente anche la sorveglianza e la cura del territorio su cui insiste favorendo operazioni di pulizia anche dei beni sensibili paesaggisticamente come i Tratturi.

Alla luce di quanto sopra, anche laddove dovesse ritenersi che in origine i decreti abbiano apposto un vincolo di *bene culturale*, **tale vincolo è comunque decaduto** in ragione del venire meno delle esigenze di tutela derivanti dalla trasformazione ormai integrale del bene.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa afferma che non si applicano più le misure di protezione in favore di un bene vincolato nel caso in cui "*a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione*" (cfr., **Cons. St., VI, sent. n. 3605/2022**).

Si aggiunga, infine, che l'assenza di alcuna esigenza di tutela e, anzi, la vocazione all'installazione di impianti FER, si ricava anche dalla lettura dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 che identifica quali *aree idonee* **anche i siti a ridosso delle strade pubbliche**.

Sulla base di quanto sinora dedotto, la Società chiede a Codesto Spett. MiC di volere attestare l'idoneità dell'area del progetto in oggetto.

Ovviamente, in caso di accertamento della idoneità dell'area, il parere negativo del MiC non sarebbe più vincolante ai fini del rilascio della VIA.

Ed infatti sotto un profilo generale, rispetto alle conseguenze giuridiche della idoneità dell'area, trova applicazione l'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021 ai sensi del quale "*a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, **ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale**, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio **non vincolante***".

L'art. 22 del d.lgs. n.199/2021 deroga espressamente all'art. 25 del T.U.A. (di cui costituisce norma speciale) secondo cui in sede di rilascio di VIA nazionale è richiesto il concerto tra MITE e MIC. Detto altrimenti, con il citato art. 22 il legislatore ha ritenuto che nei casi in cui il progetto sia ubicato in area idonea non è più richiesto il concerto tra i due Ministeri coinvolti, essendo il parere del MIC

non vincolante e sicuramente recessivo rispetto all'istruttoria condotta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso il MITE.

In forza di tale disposizione, per i Progetti localizzati in area idonea – come quello che viene in questa sede in rilievo – il MASE potrà rilasciare il giudizio favorevole di VIA indipendentemente dal parere del Ministero della Cultura.

La ratio della norma è quella di evitare che il Ministero della Cultura possa orientare in senso negativo l'esito degli iter autorizzativi di impianti FER (come accade diffusamente nella prassi), anche nei casi in cui il legislatore abbia già svolto una valutazione preliminare sulla idoneità di una determinata area ad ospitare i citati impianti.

In tali casi, il Legislatore ha effettuato a monte una operazione di bilanciamento stabilendo il carattere recessivo del parere del MiC, assumendo quindi carattere preminente e prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione di impianti FER in aree idonee.

Al riguardo, l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 come recentemente novellato prevede che *“Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”*. Il Legislatore, dunque, al fine di accelerare le procedure per le fonti rinnovabili ha stabilito che in assenza di vincoli diretti il MiC neppure possa partecipare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (che a partire dalla citata novella, comprende anche la VIA)

Si precisa che, in una fattispecie analoga (impianto FER localizzato in area idonea) il MASE ha correttamente adottato il provvedimento di VIA a dispetto del parere negativo del MiC.

2. Sulla infondatezza dei rilievi contenuti nel supplemento di parere del 3.5.2023

Solo in via subordinata, la Società anche nel merito, contesta tutto quanto dedotto dal MiC nel supplemento di parere del 3 maggio 2023.

Il MiC afferma che il progetto sarebbe localizzato in area non idonea ai sensi della normativa regionale per una asserita interferenza con i coni visuali, già smentita ampiamente nelle precedenti controdeduzioni a cui si rinvia.

Sul punto ci si limita a precisare che i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, da una parte hanno confermato il favor per la realizzazione degli impianti FER e, dall'altra, hanno precisato che l'individuazione di aree non idonee deve, in ogni caso, avvenire secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e **non può comunque riguardare porzioni significative del territorio.**

I ndi per cui i, anche nel caso di aree non idonee, sussiste il dovere dell'amministrazione procedente di verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato (così Corte Cost., sent. n. 177 del 30 luglio 2021). In altri termini, anche l'eventuale perimetrazione delle aree non idonee **“non esonera l'amministrazione dal verificare in**

concreto la compatibilità dell'impianto, *traducendosi, semmai, in un'attenuazione degli oneri istruttori e*

motivazionali gravanti sull'amministrazione stessa, nella misura in cui l'indagine sulle caratteristiche dell'area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l'atto di programmazione generale (rimanendo perciò da indagare le caratteristiche dello specifico progetto)” (da ultimo, TAR Toscana, sent. n. 1727 del 31.12.2021).

Di recente, la Corte costituzionale ha ritenuto *“costituzionalmente illegittimo l'art. 12 l. reg. Puglia 23 luglio 2019, n. 34. La disposizione regionale impugnata, nell'imporre condizioni per ottenere il rinnovo del titolo abilitativo all'esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici, non rispetta i principi fondamentali in materia di energia fissati dalla legge statale. La disciplina statale delle procedure per il conferimento del titolo abilitativo non pone, infatti, condizioni ulteriori o specifiche al fine dell'ottenimento del rinnovo di detto titolo e il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò*

contrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (Corte Costituzionale, 02/12/2020, n.258, ma anche sentt. nn. 177 del 2018, 86, 148, 286

del 2019, 106 del 2020).

In definitiva, neppure la localizzazione in area non idonea giustifica *tout court* la non assentibilità di un determinato impianto, essendo imprescindibile una valutazione caso per caso.

In relazione agli altri aspetti trattati dal MiC (ripetitivi del precedente parere) la Società rinvia comunque a tutto quanto dedotto nelle controdeduzioni del 5.4.2023 (che si ralleghano alla presente).

La società si riserva ovviamente ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri diritti.

Si resta ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di controdeduzioni relative alla procedura di:

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)- art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Ing. Eugenio Di Gianvito in qualità di legale rappresentante della Società denominata AEP S.R.L.

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le seguenti controdeduzioni al

X Parere reso dal Ministero della Cultura- Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 01.03.2023, pubblicato in data 02.03.2023 sul portale della Valutazioni ambientali del MASE e distinto al codice elaborato MiTE-2023..0029836

ID_VIP: 5877 Progetto di un impianto eolico, denominato "RLuceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI

- D Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- O Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/sectoriale)
- D Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- O Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X Altro - Controdeduzioni a w e o parere del Ministero della Cultura

TESTO DELLA CONTRODEDUZIONE

Oggetto: ID VIP 58771 Progetto di un impianto eolico, denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva sino a 198 MW, e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

Controdeduzioni al parere MIC [MIC_SS-PNRR] 01103/2023 [0002899-P] [34-43-01/10.130.112001] m_ante.MITE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0029836.01-03-2023 reso dal Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 01.03.2023 (di seguito MiC).

In riferimento al progetto più in alto emarginato ed in opportuna controdeduzione al parere di cui sopra, oggetto di pubblicazione in data 02.03.2023 sul portale telematica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito per brevità MASE), si osserva ed argomenta brevemente quanto segue.

Preliminarmente si fa riferimento alla considerazione riportata a pag. 39 del parere del MiC, nella quale si cita il D. Lgs n. 199/2021 ed agli ulteriori richiami altresì a tale Decreto, formulati nel corso del parere, in uno dei quali si fa esplicito riferimento alla fascia di rispetto di 7 km di distanza dai beni culturali presenti *in situ*, ovvero a pag. 24 nel paragrafo "Valutazione Paesaggistica", secondo il quale alcuni aerogeneratori dell'iniziativa in oggetto, non sarebbero situati in aree idonee: si fa notare che alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti a seguito della pubblicazione neUa Gazzetta Ufficiale n. 47, del 24.02.2023 del D.L. n. 13/2023, l'estensione di queste fasce di rispetto è stata ridotta a 3 km e pertanto le valutazioni formulate dal MiC utilizzando quale riferimento normativa il D. Lgs 199/2021, sono evidentemente abrogate dalla normativa più favorevole attualmente vigente e già in vigore, in ogni caso, quando il parere attualmente

osservato è stato reso *dal* Mie (01.03.2023).

Data la sostanziale differenza nella valutazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 199/2021, conseguente a codesta non più vigente interpretazione normativa ed all'importanza di codesto Decreto, richiamato più volte nel testo del parere del MiC, come anche nelle considerazioni finali, si ritiene che l'esito del parere sia fortemente viziato da codesto errore.

Tra l'altro, in linea generale, rispetto alle valutazioni del MiC, si rammenta comunque che: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante" come affermato espressamente nel D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Facendo, invece, riferimento alla considerazione che "... la localizzazione di tutti gli aerogeneratori (tranne quello individuato al n. 46) è in contrasto con quanto stabilito *dal* Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" (cfr. tabella sotto riportata tratta dal R.R. 24/2010), che indica nelle fasce da 4 a 6 km e da 6 e IO km *dal* Castello di Lucera e da Castel Fiorentino le tipologie di impianti eolici (E) non compatibili con le visuali di detti beni..." (cfr. pag. 32-33 del parere MiC) si osserva quanto segue.

Su tale argomentazione la proponente, si è correttamente attenuta – in sede progettuale – nell'interpretazione dell'analisi dell'Impatto visivo, a quanto prescritto nel D.M. del 10 settembre 2010, *dal* quale il suddetto Regolamento Regionale n. 24/2010 discende, in virtù del fatto che detto ultimo provvedimento normativo risale all'anno 2010 e l'individuazione delle due predette fasce non tiene – evidentemente – conto delle innovazioni tecnologiche intercorse dalla sua data di entrata in vigore a tutt'oggi.

In materia di aerogeneratori, si segnala al MiC che sono attualmente disponibili sul mercato macchine aventi altezza massima ben superiore ai 200 m, cui evidentemente fa riferimento in maniera generica la perimetrazione di 10 km della fascia di rispetto massima su indicata, al cui interno altrettanto genericamente gli aerogeneratori di grande taglia si intenderebbero essere localizzati in aree non idonee.

Il D.M. 10/09/2010, difatti, prescrive un'analisi dell'interferenza visiva di almeno 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore rispetto al bene panoramico considerato (cfr. Allegato 4 "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" al punto 3.1).

Vien da sé che il buffer di 10 km (H max 200m x 50 volte= 10 km), ripreso *dal* R.R. 24/2010 per la fascia di rispetto più estesa (dai 6 ai 10 km appunto), non tiene conto del fatto che aerogeneratori di nuova generazione, ad alta efficienza tecnologica come quelli impiegati nel progetto "Luceria", siano più alti di 200 m, arrivando nel caso in questione fino ai 230 m di altezza.

Ne consegue che dette fasce di rispetto risultano essere inadeguate/obsolete rispetto alla realtà del giorno d'oggi.

La scrivente, in virtù dello stato dell'arte della tecnologia attualmente disponibile sul mercato, ha sempre effettuato le proprie analisi (cfr. Relazione Paesaggistica del 30.08.2021), compresa quella visiva, utilizzando quale ambito distanziale di riferimento gli 11,5 km calcolati a partire dall'altezza massima di 230 m (H max 230m x 50 volte= 11,5 km) degli aerogeneratori del progetto "Luceria" ed all'interno di questo ambito ha valutato puntualmente le interferenze visive fra le turbine ed i beni panoramici ivi ricadenti. Nella documentazione presentata è stato dimostrato attraverso fotorendering e simulazioni grafiche la non interferenza visiva tra il bene tutelato e l'impianto di progetto: sia il Castello di Lucera che Castel Fiorentino sono posizionati sul lato opposto della collina interposta tra il progetto ed il bene oggetto di tutela, ed a tal proposito si rimanda alla cospicua rappresentazione grafica presente nelle relazioni di progetto che il MiC invece lamenta come non presente o non inviata.

In tal modo ci si è conformati direttamente alle prescrizioni di cui al D.M. del 10 settembre 2010 e si è altresì anticipato l'aggiornamento normativo, che a questo punto si ritiene improcrastinabile, del Regolamento Regionale su richiamato ed altresì dell'elaborato del P.P.T.R. rubricato al titolo "Linee Guida sulla localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte II" (4.4.1), che ha di fatto riportato quanto già stabilito con il R.R. n. 24/2010, come ha osservato il MiC a pag. 34 del proprio parere.

Si ritiene utile riportare, inoltre, in questa sede quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. 4 nella sentenza n. 5122/2017. All'interno di detto giudizio, la Regione Puglia, parte dello stesso, con memorie difensive depositate in data 10.09.2016, ha opportunamente precisato che "le linee guida contenute nel PPTR "integrerebbero mere raccomandazioni, rese ai sensi dell'art. 143 comma 8 TU ambiente". In più passaggi della stessa sentenza si riporta come le disposizioni delle linee guida 4.4.1 (...) erroneamente ritenute quali immediatamente cogenti.

Pertanto le aree facenti parte dei cosiddetti con visivi, sono aree soggette a mere raccomandazioni e non già, come lascia erroneamente far intendere l'Autorità scrivente, aree inelleggibili predeterminate ed immediatamente cogenti.

Sono pertanto da applicare al caso specifico le raccomandazioni proprie del DM n. 10/2010, che il R.R. n. 24/2010 ha recepito, per poi divenire esso stesso parte integrante del PPTR.

Vedasi in proposito ancora quanto statuito dal TAR Sez. distaccata di Lecce, con pronuncia n. 2156/2011.

Sul tema si sottolinea che l'approfondimento dell'analisi visiva/visuale è stato effettuato sul campo, utilizzando complessivamente n. 6 foto-simulazioni, inserite nella Relazione Paesaggistica al Capitolo IO (da pag. 84 a pag. 100), che tengono debitamente conto, quanto alla effettiva visibilità, dei rilievi e dei manufatti antropici presenti nell'area.

I due punti di vista rispettivamente analizzati sono stati il Castel Fiorentino e il Castello di Lucera: al primo è stato dedicato il paragrafo di approfondimento 10.4.1 ed al secondo il paragrafo di approfondimento 10.4.2.

Per esplicitare l'elevato livello di dettaglio analitico al quale è giunta la proponente, si fa notare che a pag. 90 della Relazione Paesaggistica è stato elaborato il foto-inserimento dal punto di vista 4, ovvero dal percorso di ronda presente sulla cinta muraria del Castello di Lucera (accanto alla Torre della Leonessa) dal quale "è possibile dominare con lo sguardo tutta la piana circostante" proprio come il MiC afferma sottolineandolo a pag. 24 del proprio parere.

Ebbene dall'analisi di tale foto-inserimento risulta evidente che "L'edificato della città di Lucera si frappone fra il Castello e il parco proposto: da questa inquadratura, posta alla massima altezza raggiungibile da un visitatore ovvero circa 13 m dalla base delle mura perimetrali, è compiutamente leggibile codesta contrapposizione che frantuma il cono visivo verso gli aerogeneratori di progetto, oscurandoli del tutto alla vista in alcuni casi." (citazione tratta dalla pag. 100 della "Relazione Paesaggistica").

Relativamente a quanto ritenuto a pag. 38 dal MiC "... seppure, nell'area vasta d'indagine (pari a 11,5 km dagli aerogeneratori di progetto), sia presente un numero consistente di aerogeneratori, la maggior parte dei quali però di potenza inferiore a 1 MW, quindi di piccola taglia, certamente non invasivi ed emergenti quanto gli aerogeneratori proposti dal progetto in esame..." si fa presente che l'inserimento di tipo puntuale del parco eolico proposto, ovvero di un parco con aerogeneratori eolici posti ad ampie distanze fra loro (> 5 volte del diametro del rotore), in un paesaggio in cui già insistono impianti eolici con elementi di minore altezza e potenza, in prospettiva futura, impedirà il proliferare di codesti impianti di taglia minore (comunque di circa 100- 150m di altezza) disposti in maniera quantitativamente più densa, senza una logica unitaria di progetto, e molto meno energeticamente produttivi. Alla luce di quanto esposto e dell'attuale crisi energetica, il progetto "Luceria" si pone quale alternativa razionale all'aggressione del territorio da parte di impianti eolici di minori dimensioni (favoriti da procedure di autorizzazione semplificate) per il soddisfacimento del fabbisogno energetico giunto ormai da tempo a livelli emergenziali.

A proposito va comunque ricordato che il parco eolico "Luceria", non sarà una presenza permanente sul territorio ma al termine della vita utile dell'impianto, dovrà essere prevista la dismissione dello stesso e la restituzione dei suoli alle condizioni ante-operam.

Sul tema delle valutazioni archeologiche richiamate dal MiC nel proprio parere, all'esito delle quali detto Dicastero ha rilevato che la realizzazione dell'intervento rubricato in oggetto si inserisce in un'area caratterizzata da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, aderendo al parere negativo precedentemente reso dalla Soprintendenza competente per territorio, si argomenta rappresentando come, dalla specifica "Relazione di Valutazione Preventiva del Rischio Archeologico" (V.I.ARCH.) elaborata dalla società "Se.Arch" a firma del Dott. Stefano di Stefano (Nr. 4421 Elenco MiC Archeologo di I fascia) in data

25/03/2022, e come visibile direttamente nell'Allegata "TAV, VII- Carta del Rischio Archeologico", si evince che la maggior parte dell'impianto ricade in aree a rischio archeologico "molto basso" ovvero *"Il contesto territoriale circostante dà esito positivo. Il sito si trova in posizione favorevole (geografia, geologia, geomorfologia, pedologia) ma sono scarsissimi gli elementi concreti che attestino la presenza di beni archeologici!"*.

Dagli esiti della "V.I.ARCH" si registra un grado di rischio archeologico "esplicito" solamente per i seguenti n. 3 settori del parco eolico in progetto:

- *"tratto di cavidotto in località Nocelli proveniente da N, dall'area dell'aerogeneratore 52, dove si segnala la presenza del sito noto LUCO18."*
- *"tratto di cavidotto in località Ripatetta-il Convento orientato in senso NNW-SSE e proveniente dagli aerogeneratori IO e IOB. In questo settore infatti si segnala la presenza dei siti noti LUC044 e LUC045. I due siti si trovano a ridosso del tratto di cavidotto proveniente dagli aerogeneratori IO e IOB."*
- *"settore in cui ricade l'aerogeneratore 05 e il tratto di cavidotto ad esso immediatamente prossimo, dove si segnala la presenza dell'Unità Topografica 2 individuata in località Nocelli, immediatamente a E della SP 118 e si estende verso ESE in corrispondenza della porzione centro-settentrionale dell'area di installazione dell'aerogeneratore 05 e del tratto di cavidotto immediatamente a ESE dello stesso."*

Dalla stessa "V.I.ARCH." si registra un grado di rischio archeologico "alto" solamente per le opere o parti di esso di seguito descritte.

- *"Tratto di cavidotto in località Podere San Michele-Masseria Schifata compreso tra gli aerogeneratori 72 e 65. Nell'area si segnala la presenza del sito noto LUC022, in località Masseria Saggese, dove è stata individuata un'area di grandi dimensioni (24.142 m2) interpretabile come possibile villa attribuibile cronologicamente all'età tardoantica."*
- *"Tratto di cavidotto in località Coppa Macchione-Ponte di Troia compreso tra gli aerogeneratori 109 e 115. Nell'area si segnala la presenza del sito noto LUC075, dove nell'ambito delle indagini di superficie svolte da Se.Arch. Srl per un parco eolico, nel 2011 è stata individuata un'area di frammenti ceramici riferibili a ceramica d'uso comune, sia da mensa che da fuoco, ad anfore e a tegole, con una densità piuttosto bassa."*

In riscontro alle suddette interferenze valutate a rischio archeologico "esplicito" ed "alto", ed anche per quelle a rischio "medio" di cui alle pagg. 297-298-299-300-301 della succitata V.I.ARCH., la proponente assicurerà la sorveglianza archeologica per la opportuna supervisione durante i lavori di scavo.

E' opportuno altresì osservare che il legislatore, per accelerare le procedure autorizzative riguardanti iniziative da fonti rinnovabili, ha effettuato una operazione di bilanciamento tra i contrapposti interessi, stabilendo che- in assenza di vincoli diretti -il MiC neppure possa partecipare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica.

Anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha difatti valorizzato la portata di semplificazione delle modifiche normative che hanno interessato la materia dello sviluppo di impianti FER, proprio nell'ottica di limitare posizioni pregiudizialmente contrarie alla realizzazione di nuovi impianti (cfr., TAR Lecce, D, sent. n. 1583/2022; cfr., altresì, TAR Catania, I, sent. n. 2732/2022).

Su un piano generale, inoltre, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il MiC, quale "Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali" (cfr. art. 14 quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata" (cfr. Cons. St., IV, sentenza n. 2243/2022).

In sostanza, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che il MiC non abbia poteri vincolanti in tutti quei casi in cui le aree interessate dall'impianto non siano assoggettate a vincolo diretto.

Con una sentenza recentissima anche il Tar Toscana, Firenze ha statuito che "[...] nessuna

amministrazione dispone di un potere di veto e, pertanto, nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente" (Tar Toscana, Firenze, Sentenza n. 264/2023).

Ancora riguardo il tema della localizzazione del progetto, si osserva che, per costante giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. n. 1771/2021), l'art. 12 del d.lgs. n. 3871/2003- adottato in recepimento della direttiva 2001/77/CE – reca le disposizioni fondamentali in materia di sviluppo di impianti FER, delegando a un decreto ministeriale l'adozione delle linee guida per la localizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In base a tali linee guida (adottate con il D.M. 10.09.2010), Regioni e Province non possono introdurre divieti assoluti o negare tout court il rilascio delle autorizzazioni, ma solo individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

La non idoneità, peraltro, non implica un divieto, ma solo "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni" in quanto la *ratio* sottesa all'individuazione di tali aree è quella di "accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (par. 17.1).

L'individuazione delle aree non idonee (con la precisazione appena sottolineata) deve avvenire "attraverso un'apposita istruttoria [...]" sulla base dei criteri individuati dall'Allegato 3 delle stesse Linee Guida (par. 17.1).

Il quale prevede espressamente che:

-l'individuazione delle aree e dei siti non idonei "non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela[...]" (lett. d)).

La regola che ne consegue è pertanto che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – in ossequio *alfavor* derivante dalla normativa sovranazionale ed euro-unitaria (si veda, al riguardo, anche la direttiva 2018/2001/UE)– possano essere ubicati in tutto il territorio nazionale, con il "limite" (peraltro non assoluto) della previa individuazione di aree non idonee che, in ogni caso, deve avvenire secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza e non può comunque riguardare "porzioni significative del territorio".

In tale contesto normativo, la giurisprudenza amministrativa (cfr., TAR Abruzzo, I, sent. n. 363/2020; cfr., altresì, TAR Molise, I, sent. n. 2811/2016; Cons. St., IV, sent. n. 4608/2018) ha elaborato un'interpretazione rigorosa dei limiti alla localizzazione di impianti FER in ossequio al principio – a più riprese ribadito dalla Corte Costituzionale – di massima diffusione delle fonti rinnovabili (cfr., ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 177/2021, n. 77/2022), affermando, in particolare, che, in assenza di ragioni ostative, l'Autorità competente è tenuta a rilasciare il titolo richiesto, salvo un onere di motivazione rafforzata in capo alla medesima amministrazione.

Indefinitiva, il MiC ha adottato il diniego trascurando l'assenza di profili ostativi alla realizzazione di un Progetto, nonché una serie di circostanze che dimostrano, al contrario, come il sito prescelto sia assolutamente idoneo a ospitare l'impianto, risolvendosi il diniego in una valutazione apodittica e ciclostilata, nonché espressione di una contrarietà aprioristica a simili iniziative.

Si sottolinea ancora che, secondo la giurisprudenza amministrativa, "[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede, cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. «dissenso costruttivo», vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre 2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732) (cfr., TAR Toscana, III, sent. N. 252/2022).

L'obbligo di collaborazione è oggi sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/90 (come introdotto dal d.l. n. 76/2020) ed è più in generale espressione di un nuovo modo di intendere il rapporto tra p.a. e privato, improntato all'obiettivo di contemperare nel migliore modo possibile interesse pubblico e privato nell'ambito del procedimento.

Esigenza che nel caso di specie è particolarmente rilevante tenuto conto che, se è vero che la Società

ha agito nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, è anche vero che il Progetto costituisce attuazione della pianificazione nazionale in materia di neutralità climatica e indipendenza energetica.

Viene quindi in rilievo non solo l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio ma anche quello (in questa fase addirittura preminente) alla promozione e alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Ed infatti, l'obbligo del «dissenso costruttivo» costituisce il precitato del più generale "obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo" (cfr., TAR Toscana, III, sentenza n. 1657/2020).

Proprio sul punto il Consiglio di Stato di recente ha censurato il comportamento del MiC che "non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici" (Consiglio di Stato, sez. IVA, sentenza n. 2243/2022).

Infine si richiama il principio del bilanciamento degli interessi, ovvero, nel caso di specie, la prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'impianto.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto non individuando criticità in relazione al paesaggio e alle emergenze archeologiche, né in merito agli impatti cumulativi dell'impianto.

In definitiva, dopo un'ampia disamina e a valle di un sopralluogo in sito, la Commissione Tecnica VIA ha espresso un consapevole parere favorevole circa la compatibilità ambientale del Progetto, avuto riguardo proprio ai medesimi aspetti che sorreggono (in modo, tuttavia, apodittico e ciclostilato) il parere del MiC (di segno opposto).

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "tale comparazione [quella tra interessi contrapposti] [...], nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)" (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 3696/2020).

Più di recente, inoltre, il Consiglio di Stato ha sottolineato che "[l]a posizione 'totalizzante' così espressa dall'Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l'indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell'ambiente [...]. In principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive- rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva- ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo" (cfr., Cons. St., VI, sent. n. 8167/2022).

D'altra parte, nell'attuale contesto emergenziale che ha drammaticamente portato all'attenzione dei governi continentali il tema del costo dell'energia e della sua scarsa disponibilità a imprese e famiglie, l'Impianto in oggetto costituisce un'opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente anche perché inclusa, in base al combinato disposto dall'art. 7-bis del TUA con l'allegato I-bis tra le opere strategiche ai fini dell'implementazione del PNIEC e del PNRR.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è "un'attività di interesse pubblico che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici" (Cfr., Cons. St., IV, sent. n. 2983/2021).

Direcente, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Regolamento n. 2577/2022, il cui art. 3 prevede che:

"La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse

pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE "n. 367/2022" (comma 1).

Ed ancora "Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente" (comma 2).

Dunque, nell'ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, il Regolamento citato ha dato indubbia prevalenza all'interesse pubblico connesso alla realizzazione degli impianti FER, con tutto ciò che ne deriva in merito alla presente procedura.

Tutto quanto su esposto si deduce espressamente in opportuno riscontro al parere reso dal Mie in data 01.03.2023.

Distinti saluti.

11/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Torremaggiore, li 1 giugno 2023

Il dichiarante
Ing. Eugenio Di Gianvito

 DI GIANVITO EUGENIO
01.06.2023 14:57:18
GMT+00:00